

COMUNE DI CAMPEGINE

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 DEL 29/01/2015

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA IL COMUNE DI REGGIO NELL' EMILIA QUALE STAZIONE APPALTANTE E I COMUNI COMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI REGGIO NELL' EMILIA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, AI SENSI DEL D.M. N. 226/2011

=====
L'anno DUEMILAQUINDICI addì VENTINOVE del mese di GENNAIO alle ore 21:00 nella Sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria – seduta Pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>
CERVI PAOLO	Presidente	P
LASAGNI MARISA	Consigliere	P
RUOZI ANGELO	Consigliere	P
LASAGNI LIONELLO	Consigliere	P
ZANONI MIRCO	Consigliere	P
MORA ANGELA	Consigliere	P
LEPRE MIRKO	Consigliere	P
SACCANI CINZIA	Consigliere	P

Presenti: 8	Assenti: 0
-------------	------------

Sono altresì presenti gli Assessori esterni CATELLANI GIANLUCA, ARATA LUIGI

Con l'assistenza del Segretario Comunale D.ssa Anna Maria Pelosi.

Il Sig. Paolo Cervi, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. Mora- Lepre

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 14 comma 1 del D.Lgs. n. 164/00 nel qualificare l'attività di distribuzione di gas naturale come attività di servizio pubblico prevede che lo stesso sia affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni e che gli enti locali affidanti svolgano attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione;
- che il medesimo articolo prevede che i rapporti con il gestore del servizio siano regolati da appositi contratti di servizio;
- che l'articolo 46 bis, comma 2 della legge 29 novembre 2007 n.222 - recante interventi urgenti in materia economico - finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale - stabilisce che con decreto dei Ministri dello Sviluppo economico e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata, vengano determinati gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas;
- che il competente Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 19.1.2011, ha dapprima determinato in 177 il numero di ATEM e con successivo decreto del 18.10.2011 ha individuato i Comuni appartenenti a ciascuno di detti ATEM;
- che con il decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello sviluppo Economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali sono state emanate le “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas naturale”;
- che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27.1.2012 il decreto ministeriale n. 226 del 12 novembre 2011 recante *“Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'art. 46-bis del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”* che prevede tempi e modalità per la costituzione degli ATEM, per l'individuazione della stazione appaltante e per l'avvio e il completamento delle procedure di gara ;
- che sono stati individuati 177 ambiti ottimali e uno di questi è l'ATEM di Reggio nell'Emilia composto da 46 Comuni: tutti i Comuni della provincia di Reggio nell'Emilia e Neviano Degli Arduini in provincia di Parma ;
- che l'art. 2 comma 1 del DM 226/2011 prevede che l'amministrazione con funzione di stazione appaltante per ambiti territoriali debba essere il Comune Capoluogo di Provincia qualora presente nell'ambito, ovvero un Comune capofila o la Provincia o altro soggetto individuato dai Comuni dell'ambito, e ciò al fine di favorire il processo di aggregazione dei numerosi Enti locali appartenenti all'ambito;
- che in forza del combinato disposto di cui all'art. 15 della l. n. 241/1990 e dell'art. 30 del D.lgs. 267/00, le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi e/o sottoscrivere convenzioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che già il D.lgs. n. 164/00 prevedeva la possibilità di assolvere anche in forma associata ai compiti inerenti l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;

DATO ATTO:

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 11/06/2012 è stato approvato l'atto ricognitorio e di chiarimento per il servizio di distribuzione del gas con la affidataria Iren Emilia spa

nel quale si conferma la continuità della gestione in capo ad Iren Emilia spa sino all'indizione della gara, secondo la normativa vigente, e si definiscono modalità, criteri e parametri attraverso i quali procedere alla determinazione dell'indennizzo spettante al gestore uscente, stabilendo che tutti gli impianti saranno assoggettati alla devoluzione a titolo oneroso in base al valore di stima industriale nei termini e con le modalità specificate nell'allegato 1, parte integrante dell'atto ricognitorio stesso;

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 75/6207 del 23/4/2012 il Comune di Reggio Nell'Emilia si è dotato di una Commissione Tecnica fornita delle necessarie competenze per giungere ad una definizione, nel rispetto di quanto stabilito negli atti che regolano i rapporti tra le parti, dell'indennità spettante al gestore uscente;
- che la Commissione Tecnica è composta da membri del Comune di Reggio nell'Emilia: Il Segretario generale, il Rup, d.ssa Lorenza Benedetti, il Responsabile del Servizio Ingegneria, Il Funzionario della UOC Appalti e Contratti, un professionista esterno individuato appositamente mediante procedura negoziata, previa manifestazione di interesse;
- che il Comune di Reggio nell'Emilia ha messo a disposizione di tutti i Comuni dell'Ambito Territoriale Minimo di "Reggio nell'Emilia" le competenze della sopraccitata Commissione Tecnica per tutte le attività propedeutiche e strumentali al successivo affidamento del servizio di distribuzione del gas mediante gara d'ambito per la definizione dell'indennità spettante al gestore uscente il cui importo, alla stessa stregua di ciò che avverrà nel Comune di Reggio nell'Emilia, deve necessariamente essere indicato nel futuro bando di gara;
- che i Comuni aderenti, in esecuzione delle proprie deliberazioni consiliari, ivi inclusa l'Amministrazione comunale di Campegine hanno siglato la Convenzione ex art.30 D.lgs 267/2000, n. 158 di repertorio del 12/9/2012, disciplinante le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica, nominata dal Comune di Reggio nell'Emilia, per la definizione dell'indennità spettante al gestore uscente;

DATO ATTO INOLTRE:

- che con il decreto 145/2013 c.d. "Destinazione Italia", convertito nella L. 9/2014, il DL 91/2014, convertito nella L.116/2014, e con il DM 22/5/2014 sono state apportate ulteriori disposizioni in materia di distribuzione del gas naturale;
- che le disposizioni introdotte intervengono sulle modalità di determinazione del Valore del rimborso al gestore uscente modificando l'art.15 co 5 del Dlgs 164/2000 stabilendo in particolare:
 - che le convenzioni o i contratti da tenere a riferimento devono essere stati stipulati prima della data di entrata in vigore del DM 226/2011, ovvero prima del 11 febbraio 2012;
 - che nella determinazione del Valore del Rimborso al gestore uscente vanno detratti anche i contributi privati;
 - che per quanto non desumibile dalla volontà delle parti o per gli aspetti non disciplinati dai contratti si debba fare riferimento alle Linee Guida predisposte dal Ministero dello Sviluppo Economico con DM 22/5/2014;
- che in conseguenza dei citati interventi normativi si rende necessario procedere alla valutazione dell'impatto derivante dall'applicazione delle Linee Guida sul valore definito in conformità alle disposizioni previste nella delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 11/06/2012 e relativi allegati;
- che è opportuno conseguentemente autorizzare la Stazione Appaltante ad intraprendere ogni ulteriore attività che fosse necessario svolgere ad integrazione di quelle già espletate per il tramite della Commissione Tecnica, istituita con la Convenzione rep. 158 del 12/9/2012, al fine di procedere alla valutazione dell'impatto derivante dall'applicazione dei nuovi criteri e modalità stabiliti dalle Linee Guida rispetto al Valore del Rimborso definito in conformità a quanto stabilito dagli accordi tra le parti;

CONSIDERATO:

- che il gestore Iren Emilia spa ha presentato ricorso avverso le Linee Guida sopra menzionate;
- che l'art. 4, comma 3 bis, del decreto legge 21/06/2013, n. 69, convertito dalla legge 09/08/2013, n. 98, ha disposto la proroga dei termini previsti dal D.M. N. 226/2011 per l'indizione della gara, per gli ambiti che sono stati interessati in maniera significativa dal terremoto del maggio 2012;
- che, pertanto, il termine previsto per l'indizione della gara per l'ATEM Reggio Nell'Emilia è fissato per l'11/11/2015;

CONSIDERATO INOLTRE:

- che il 30 luglio 2012 nella sede municipale del Comune di Reggio Emilia i Comuni appartenenti all'ATEM "Reggio nell'Emilia" hanno preso atto del D.M. 226/2011 e demandato al Capoluogo di Provincia Comune di Reggio nell'Emilia il ruolo di Stazione Appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale dell'Ambito – A.TE.M. di competenza, ai sensi dell'art. 2 comma 1 D.M. 226/2011 citato;
- che gli stessi Comuni hanno delegato la Stazione Appaltante, così individuata, ad avviare tutti gli adempimenti indicati nel D.M. 226/2011 e rinviato alla sottoscrizione di apposita successiva convenzione, da approvare e sottoscrivere ai sensi dell'art. 30 TUEL, per la regolazione dei rapporti tra Stazione Appaltante - Comune di Reggio nell'Emilia e i Comuni dell'ambito ATEM di Reggio nell'Emilia;

RILEVATO che, al fine di provvedere alla realizzazione delle funzioni di Stazione Appaltante per l'individuazione del soggetto gestore, ai sensi e secondo le disposizioni del c.d. decreto criteri D.M. 226/2011, e di monitorare la conseguente gestione, per definire la regolazione dei rapporti all'interno dell'ATEM Reggio nell'Emilia, procedure, tempistiche, competenze, risulta opportuno stipulare apposita convenzione ex art.30 Dlgs 267/2000 tra i Comuni appartenenti all'ATEM stesso;

PRESO ATTO dello schema di convenzione allegato, che è parte integrante della presente deliberazione consiliare (Allegati A , sub1) e sub2));

CONSIDERATO che lo schema di convenzione nel suo testo integrale è stato presentato ai Sindaci dell'ATEM in data 3 dicembre 2014;

VISTO il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, dal Dirigente del Servizio competente;

VISTA la competenza del Consiglio Comunale in ordine alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera c) e comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione:

- consiglieri presenti e votanti n. 8
- voti favorevoli n. 8
- voti contrari zero
- astenuti zero

espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Convenzione per la regolazione dei rapporti tra il comune di Reggio nell'Emilia quale stazione appaltante e i comuni compresi nell'ambito territoriale di Reggio nell'Emilia per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, ai sensi del D.M. n. 226/2011, nei contenuti espressi nel testo allegato che fa parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegati A, sub1) e sub2));
2. di autorizzare la stazione appaltante ad intraprendere ogni ulteriore attività che fosse necessario svolgere ad integrazione di quelle già espletate per il tramite della Commissione Tecnica istituita con la Convenzione rep. 158 del 12/9/2012, al fine di procedere alla valutazione dell'impatto derivante dall'applicazione dei nuovi criteri e modalità stabiliti dalle Linee Guida, introdotte dal DM 22/05/2014, rispetto al Valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, definito in conformità a quanto stabilito dagli accordi tra le parti;
3. di dare atto che in sede di stipula, fatta salva la sostanza della convenzione stessa, la stazione appaltante potrà inserire tutte le integrazioni e precisazioni che si rendessero necessarie ed utili a definire aspetti dell'atto stesso al fine di addivenire al suo puntuale perfezionamento, dando fin d'ora per approvate tali precisazioni ed integrazioni.

Allegato

Bozza CONVENZIONE PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA I COMUNI RICOMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI REGGIO NELL' EMILIA E IL COMUNE DI REGGIO NELL' EMILIA QUALE STAZIONE APPALTANTE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, AI SENSI DEL D.M. N. 226/2011..

A valere tra

il Comune di Reggio Nell' Emilia rappresentato dal

.....Dirigente pro

tempore dell' Ufficio . (ovvero Responsabile pro tempore del

Servizio , ovvero Segretario Comunale) che sottoscrive il presente atto in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n.

esecutiva ai sensi di legge .

E dei Comuni di:

1. Albinea;
2. Bagnolo in Piano;
3. Baiso;
4. Bibbiano;
5. Boretto;
6. Brescello;
7. Busana;
8. Cadelbosco di Sopra;
9. Campagnola Emilia;
10. Campegine;
11. Canossa;
12. Carpineti;
13. Casalgrande;
14. Casina;
15. Castellarano;
16. Castelnovo di Sotto;
17. Castelnovo ne Monti;
18. Cavriago;
19. Collagna;
20. Correggio;
21. Fabbrico;
22. Gattatico;
23. Gualtieri;
24. Guastalla;
25. Ligonchio;
26. Luzzara;
27. Montecchio Emilia;
28. Neviano degli Arduini
29. Novellara;
30. Poviglio;
31. Quattro Castella;
32. Ramiseto;
33. Reggiolo;
34. Rio Saliceto;
35. Rolo;
36. Rubiera;
37. San Martino in Rio;
38. San Polo d Enza;

39. Sant' Ilario d Enza;
- 40.. Scandiano;
41. Toano;
42. Vetto;
43. Vezzano sul Crostolo;
44. Viano;
- 45.. Villa Minozzo;
- 45.

Rispettivamente nelle persone di.....i quali dichiarano di agire esclusivamente in nome e per conto del Comune che rappresentano (cod. fisc. _____) ed in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge .

PREMESSO

- che l'art. 14 comma 1 del D.Lgs. n. 164/00 stabilisce che *“L'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”*;
- che la legge 29 novembre 2007 n.222 - concernente la conversione in legge, con modificazioni, del Dl 1 ottobre 2007, n.159, recante interventi urgenti in materia economico - finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, ed in particolare l' articolo 46 bis , comma 2 - nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas, stabilisce che con decreto dei Ministri dello Sviluppo economico e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata, sono determinati gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas;
- che sulla scorta di ciò il competente Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 19.1.2011, ha dapprima determinato in 177 il numero di ATEM e con successivo decreto del 18.10.2011 ha poi individuato i Comuni appartenenti a ciascuno di detti ATEM;

VISTO

- il decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello sviluppo Economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali recante: *“Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas naturale”*;
- che è stato altresì pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27.1.2012 il decreto ministeriale n. 226 del 12 novembre 2011 recante *“Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'art. 46-bis del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”* che prevede tempi e modalità per la costituzione degli ATEM, per l'individuazione della stazione appaltante e per l'avvio e il completamento delle procedure di gara ;

RILEVATA

- la volontà del legislatore, sostenuta dalle indicazioni contenute nella legislazione comunitaria ed in particolare nella direttiva 2009/73 CE del Parlamento e del Consiglio Europeo, di incrementare la concorrenza nel settore della distribuzione di gas naturale per migliorarne l'efficienza, la sicurezza e per contenerne i costi a carico dei consumatori finali;
- la scelta del legislatore di obbligare gli enti concedenti all'espletamento di un'unica gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in un ambito territoriale di dimensione superiore a quella comunale, motivata dalla volontà di garantire maggiori economie di scala , un aumento dell'efficienza operativa, dell'economicità e della concorrenza, oltre a un contenimento dei costi sia nella fase della gara che nell'erogazione del servizio per l'intera concessione di dodici anni;

CONSIDERATO

- che sono stati individuati 177 ambiti ottimali e uno di questi è l'ATEM di Reggio nell'Emilia ;
- che l'art. 2 comma 1 del DM 226/2011 prevede che l'amministrazione con funzione di stazione appaltante per ambiti territoriali debba essere il Comune Capoluogo di Provincia qualora presente nell'ambito, ovvero un Comune capofila o la Provincia o altro soggetto individuato dai Comuni dell'ambito, e ciò al fine di favorire il processo di aggregazione dei numerosi Enti locali appartenenti all'ambito;
- che in forza del combinato disposto di cui all'art. 15 della l. n. 241/1990 e dell'art. 30 del D.lgs. 267/00, le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi e/o sottoscrivere convenzioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; che anche prima del *"Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale"*, la possibilità di assolvere anche in forma associata ai compiti inerenti l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale era già prevista dall'art. 14 del d.lgs. n. 164/00;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 75/6207 del 23/04/2012 è stato approvato l'atto ricognitorio e di chiarimento per il servizio di distribuzione del gas con la concessionaria Iren Emilia spa nel quale si conferma la continuità della gestione in capo ad Iren Emilia spa sino all'indizione della gara, secondo la normativa vigente, e si definiscono modalità, criteri e parametri attraverso i quali procedere alla determinazione dell'indennizzo spettante al gestore uscente, stabilendo che tutti gli impianti saranno assoggettati alla devoluzione a titolo oneroso in base al valore di stima industriale nei termini e con le modalità specificate nell'allegato 1, parte integrante dell'atto ricognitorio stesso;
- con medesimo atto di Consiglio Comunale il Comune di Reggio Emilia si è dotato di una Commissione Tecnica fornita delle necessarie competenze per giungere ad una definizione, nel rispetto di quanto stabilito negli atti che regolano i rapporti tra le parti, dell'indennità spettante al gestore uscente;
- che il Comune di Reggio nell'Emilia ha messo a disposizione di tutti i Comuni dell'Ambito Territoriale Minimo di "Reggio nell'Emilia" le competenze della sopraccitata Commissione Tecnica per tutte le attività propedeutiche e strumentali al successivo affidamento del servizio di distribuzione del gas mediante gara d'ambito per la definizione dell'indennità spettante al gestore uscente il cui importo, alla stessa stregua di ciò che avverrà nel Comune di Reggio Emilia, deve necessariamente essere indicato nel futuro bando di gara;
- che i Comuni aderenti, in esecuzione delle proprie deliberazioni consiliari, hanno siglato la Convenzione ex art.30 D.lgs 267/2000, n. 158 di repertorio del 12/9/2012, disciplinante le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica, nominata dal Comune di Reggio nell'Emilia, per la definizione dell'indennità spettante al gestore uscente;
- che il 30 luglio 2012 nella sede municipale del Comune di Reggio Emilia i Comuni appartenenti all'ATEM "Reggio nell'Emilia" hanno preso atto del D.M. 226/2011 e demandato al Capoluogo di Provincia Comune di Reggio nell'Emilia il ruolo di Stazione Appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale dell'Ambito – A.TE.M. di competenza, ai sensi dell'art. 2 comma 1 D.M. 226/2011 citato;
- gli stessi Comuni hanno delegato la Stazione Appaltante, così individuata, ad avviare tutti gli adempimenti indicati nel D.M. 226/2011 e rinviato alla sottoscrizione di apposita successiva convenzione, da approvare e sottoscrivere ai sensi dell'art. 30 TUEL, per la regolazione dei rapporti tra Stazione Appaltante - Comune di Reggio nell'Emilia e i Comuni dell'ambito ATEM di Reggio nell'Emilia.

Tutto ciò premesso e considerato al fine di realizzare quanto sopra illustrato e allo scopo di provvedere alla realizzazione delle funzioni di Stazione Appaltante per l'individuazione del soggetto gestore, ai sensi e secondo le disposizioni del c.d. decreto criteri D.M. 226/2011, e di regolazione dei rapporti all'interno dell'ATEM Reggio nell'Emilia, le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Conferma delle premesse. Dichiarazione delle Parti

1. Le “premesse” formano parte integrante e sostanziale del presente atto, evidenziando le stesse, anche ai sensi dell’art. 1362 del codice civile, la comune intenzione delle Parti nella stipulazione della presente Convenzione.
2. Le regole della presente Convenzione sono vincolanti per tutti i Comuni appartenenti all’ATEM di Reggio nell’Emilia.
3. Le parti danno atto che la presente Convenzione trova fondamento in disposizioni legislative e che, pertanto, non è consentito recedervi.

Art. 2

Oggetto della convenzione: delega di funzioni

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Stazione Appaltante e tutti i 45 Comuni compresi nell’ambito territoriale di Reggio nell’Emilia, come individuato dal DM del 18/10/2011, ed in premessa elencati.
2. I Comuni appartenenti all’ambito, come individualmente rappresentati, delegano al Comune di Reggio nell’Emilia, Capoluogo di Provincia, a conferma e integrazione di quanto già definito in sede di riunione d’ambito in data 30/7/2012, le seguenti funzioni:

- le funzioni che attengono alla preparazione e alla pubblicazione del bando e del disciplinare di gara – ivi comprese l’adozione di ogni atto e la predisposizione di ogni documento connesso –, allo svolgimento e all’aggiudicazione della gara medesima, come previsto dall’art. 2, comma 4, D.M. n. 226/2011;
- le funzioni che attengono alla cura dei rapporti con il gestore, ivi comprese la funzione di controparte del contratto di servizio e la funzione di vigilanza e controllo sull’attività gestionale, con il supporto di apposito comitato di monitoraggio, costituito dai rappresentanti degli Enti locali, ai sensi dell’art. 2, comma 5, D.M. n. 226/2011;
- le funzioni che attengono al reperimento presso il gestore uscente, secondo le modalità e con l’esercizio dei poteri previsti dall’art. 4, D.M. n. 226/2011, di tutti i documenti e le informazioni necessari ai fini della preparazione e della pubblicazione del bando per la nuova gara e di tutti i relativi atti e documenti, conformemente a quanto previsto dall’art. 2, comma 6, D.M. n. 226/2011, nonché ai fini della determinazione del valore del rimborso dovuto al gestore uscente, per quanto non già acquisito in esecuzione della Convenzione rep. n. 158 del 12/9/2012, già citata in premessa.

3. Con riguardo alla definizione del valore di rimborso spettante al gestore uscente ai sensi dell’art. 15, comma 5, d.lgs. n. 164/200, i Comuni dell’Ambito delegano altresì alla Stazione appaltante ogni ulteriore attività che fosse necessario svolgere ad integrazione di quelle già espletate per il tramite della Commissione Tecnica istituita con la Convenzione rep. 158 del 12/9/2012, riservandosi ogni determinazione in merito all’approvazione finale del suddetto valore di rimborso. La delega alla Stazione appaltante comprende anche tutti gli adempimenti relativi alla verifica dei valori di rimborso da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico ai sensi dell’art. 1, comma 16, d.l. n. 145/2013, convertito in l. n. 9/2014, come attualmente disciplinata dalla Deliberazione AEEGSI n. 310/2014/R/GAS.

Art. 3

Programmazione delle attività e termini da osservare

, per quanto di loro competenza e secondo le modalità e le tempistiche di seguito indicate.

2. La Stazione appaltante acquisisce dal gestore uscente le informazioni e i documenti previsti dall’art. 4, D.M. n. 226/2011, oltre ad ogni altro elemento ritenuto utile di cui non sia già in possesso, facendo applicazione delle modalità previste dal medesimo art. 4. Essa agisce in nome e per conto dei singoli Enti

locali esercitando ogni potere ad essi spettante in base alle norme vigenti e potendo altresì agire in giudizio, ove necessario, al fine di ottenere le suddette informazioni e documentazioni.

3. Entro 15 giorni dalla stipulazione della presente convenzione, gli Enti locali dell'Ambito mettono a disposizione della Stazione appaltante, ove non già trasmessa, tutta la documentazione già in loro possesso che attenga ai rapporti contrattuali con il gestore, ivi compresi i contratti di concessione e ogni successivo atto integrativo e/o modificativo, nonché ogni altro elemento che sia stato dagli stessi autonomamente acquisito dal gestore, anche ai sensi dell' art. 4, D.M. n. 226/2011.

4. Entro 30 giorni da apposita richiesta della Stazione appaltante – che sarà preceduta da uno o più incontri informativi e visite in loco – gli Enti locali devono fornire, ai sensi dell'art. 9, comma 4, D.M. n. 226/2011, documentata relazione recante gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata dell'affidamento e lo stato dell'impianto di distribuzione sito nel proprio territorio, nonché ogni eventuale ulteriore altro elemento ritenuto utile ai fini della predisposizione, a cura della Stazione appaltante, dei documenti programmatici di cui al successivo comma 5.

5. Ricevuta la suddetta relazione, la Stazione appaltante predispose le Linee Guida Programmatiche d'Ambito di cui all'art. 9, comma 3, D.M. n. 226/2011 e, in collaborazione con gli Enti locali, il Documento Guida di cui al successivo comma 4.

6. La Stazione appaltante predispose altresì il bando e il disciplinare di gara, con tutti gli atti e la documentazione da porre a base della procedura concorsuale di affidamento del servizio nell'Ambito di Reggio Emilia.

7. Una volta predisposti i documenti programmatici e tutti gli atti e documenti da porre a base di gara, la Stazione appaltante convoca la Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 4 ai fini di una consultazione finale degli Enti locali su quanto predisposto prima dell'invio all'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI) e della successiva pubblicazione. Tale consultazione verrà ripetuta, prima della pubblicazione, nel caso in cui l'AEEGSI formuli osservazioni ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.M. n. 226/2011.

Art. 4

Conferenza dei Sindaci.

1. La Conferenza dei Sindaci è composta dai Sindaci o da soggetti da questi appositamente delegati ed ha funzioni consultive rispetto alle attività di competenza della Stazione appaltante.

2. In relazione ai Distretti di cui all'Allegato 1, i Sindaci dei Comuni appartenenti a ciascun Distretto possono delegare i Sindaci dei seguenti Comuni, in quanto individuati come Capi Distretto : Reggio Nell' Emilia, Scandiano, Correggio , Guastalla , Montecchio Emilia , Castelnovo né Monti .

3. Ai fini dello svolgimento delle attività di sua competenza, la Stazione appaltante può convocare una o più sedute consultive della Conferenza dei Sindaci con i rappresentanti dei singoli Enti locali. La convocazione della Conferenza dei Sindaci è obbligatoria per la consultazione di cui all'art. 3, comma 6 della presente Convenzione , e per le determinazioni di cui all'art. 2, comma 7, D.M. n. 226/2011.

4. La Stazione appaltante è tenuta a convocare la Conferenza dei Sindaci quando ne facciano richiesta i due terzi dei Comuni appartenenti all'Ambito che rappresentino almeno i due terzi dei punti di riconsegna dell'Ambito stesso.

5. La Conferenza nominata entra in carica con la stipula della presente Convenzione e svolge le proprie funzioni sino alla scadenza del contratto di servizio.

6. Per ogni riunione della Conferenza verrà redatto apposito verbale.

Art.5

Comitato di Monitoraggio

1. Il Comitato di Monitoraggio coadiuva la Stazione appaltante nelle funzioni di vigilanza e controllo del gestore durante l'esecuzione del contratto di servizio, come previsto dall'art. 2, comma 5, D.M. n. 226/2011. Si applica quanto previsto dall'art. 30 dello Schema di Contratto Tipo relativo all'attività di distribuzione del gas naturale, approvato con D.M. n. 5 febbraio 2013.

2. Il Comitato di Monitoraggio è composto di 9 membri, selezionati tra persone di comprovata esperienza e professionalità, dai Comuni dell'Ambito, con le seguente modalità: nomina a maggioranza qualificata dei 2/3 dei Comuni dell'ambito rappresentanti anche i 2/3 dei pdr]. [

La partecipazione al Comitato di Monitoraggio è gratuita ed è svolta nell'ambito delle proprie funzioni d'istituto.

Art. 6

Struttura organizzativa

1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni delegate dagli Enti locali dell'Ambito, la Stazione appaltante si avvale di un Ufficio ATEM, appositamente istituito.
2. Tale Ufficio sarà istituito dalla stessa Stazione appaltante e diretto dal Responsabile del procedimento per l'affidamento della concessione d'ambito e, successivamente, per la gestione del contratto di servizio con il concessionario. Avrà sede nei locali della Stazione appaltante e sarà dotato di risorse umane e strumentali adeguate. Il personale necessario potrà essere reperito all'interno dell'ATEM o tramite procedura selettiva o mediante affidamento esterno nel rispetto della normativa vigente.
3. L'Ufficio sarà organizzato in modo tale da garantire alla Stazione Appaltante, al Comitato di Monitoraggio, a ciascuno degli Enti locali concedenti la massima trasparenza sulla attività svolta, sulla verifica e monitoraggio del contratto di servizio e sulla raccolta della documentazione e del materiale relativo alla gestione del servizio di distribuzione del gas naturale.
4. Verranno puntualmente rendicontate dall'Ufficio tutte le spese sostenute nel corso della gara e successivamente durante l'attività di controllo, monitoraggio e vigilanza.

Art. 7

Spese della procedura e rapporti economici tra gli Enti

1. Tutte le attività di competenza della Stazione appaltante, compreso il funzionamento dell'Ufficio ATEM, ai sensi della presente Convenzione sono finanziate mediante il corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara di cui all'art. 8, comma 1, D.M. n. 226/2011 (inclusi gli oneri di funzionamento della Commissione di gara), come determinato ai sensi delle Deliberazioni AEEG 11 ottobre 2012 n. 407/2012/R/GAS e 30 maggio 2013 n. 230/2013/R/GAS; corrispettivo che sarà posto in gara a carico del soggetto aggiudicatario, come previsto dal citato art. 8, comma 1, D.M. n. 226/2011. La Stazione appaltante si riserva di richiedere l'anticipazione di tali somme ai gestori uscenti, come previsto dall'art. 1, comma 16 *quater* d.l. n. 145/2013, convertito in l. n. 9/2014.
2. La Stazione appaltante, in ragione dell'ampiezza e dell'organicità delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 2, percepirà e gestirà l'intero corrispettivo *una tantum* di cui al precedente comma, coerentemente con quanto previsto dall'art. 8, comma 1, D.M. n. 226/2011 e dalle Deliberazioni AEEGSI citate al precedente comma.
3. La Stazione appaltante riceverà altresì annualmente dal gestore un corrispettivo pari all'1% della somma delle componenti tariffarie costituite dalla remunerazione del capitale di località e dalla relativa quota di ammortamento, a titolo di rimborso forfettario degli oneri relativi alla attività di vigilanza e controllo, ai sensi dell'art. 8, comma 2, D.M. n. 226/2011.
4. La Stazione appaltante fornirà agli Enti locali puntuale rendicontazione delle spese sostenute, utilizzando il corrispettivo *una tantum* e il rimborso forfettario per l'attività di vigilanza.
5. Le eventuali economie di spesa saranno ripartite tra tutti gli Enti locali dell'Ambito secondo le seguenti modalità:
 - a) con riferimento alla quota parte del corrispettivo *una tantum* destinato alle funzioni centralizzate, per l'80% in base al numero dei punti di riconsegna siti nel territorio di ciascun Ente individuati nei documenti di gara; per il 20% in misura uguale per ogni comune;
 - b) con riferimento alla quota parte del corrispettivo *una tantum* destinato alle funzioni locali, in proporzione alle quote spettanti ai singoli Enti locali in forza delle Deliberazioni AEEG citate al precedente comma 1;
 - c) con riferimento al rimborso forfettario per l'attività di vigilanza, con le medesime modalità di cui alla lett. a).
6. Per quanto attiene alle funzioni locali, resta inteso che la Stazione appaltante terrà conto sia delle spese complessivamente sostenute per l'attuazione di quanto oggetto della Convenzione rep. n. 159 del 12/9/2012, nell'ambito della quali è compreso anche il costo per il professionista esterno incaricato, sia delle spese per le ulteriori attività che saranno svolte a seguito della stipula del presente atto.

Art. 8

Rapporti tra Enti

1. La Stazione Appaltante tramite l'Ufficio ATEM provvederà ad informare periodicamente gli Enti Locali dell'Ambito in merito all'attività svolta in relazione alle proprie funzioni delegate.
2. I Comuni dell'ATEM si impegnano a cooperare proficuamente con la Stazione Appaltante per il raggiungimento degli obiettivi assunti con la sottoscrizione della presente Convenzione; in particolare si impegnano a fornire ogni dato in loro possesso ritenuto necessario per il prosieguo dell'attività.

Art. 9

Gestione del Contenzioso

1. La Stazione appaltante è delegata ad assumere funzioni di parte attrice e resistente in ogni eventuale contenzioso che dovesse insorgere in sede amministrativa o civile in riferimento all'espletamento delle funzioni delegate.
2. Gli eventuali costi relativi ai contenziosi di cui al comma 1 saranno ripartiti tra i Comuni dell'ATEM Reggio Emilia secondo modalità da definire in relazione all'oggetto del singolo contenzioso. Qualora tale oggetto riguardi la procedura di affidamento del servizio ovvero, in fase di esecuzione, questioni che interessano l'intero ambito, la ripartizione dei suddetti costi avverrà in proporzione al numero di punti di riconsegna esistenti nel territorio di ciascun Ente, come risultante al 31 dicembre dell'anno precedente all'insorgere del contenzioso. Nel caso in cui uno dei Comuni facenti parte dell'Atem Reggio Emilia dovesse affrontare un contenzioso con il gestore del servizio, l'Ufficio ATEM fornirà ogni utile informazione che possa sostenerlo in sede di giudizio.

Art. 10

Durata della convenzione

1. La presente convenzione avrà efficacia a partire dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata sino alla scadenza del contratto di servizio aggiudicato a seguito della procedura concorsuale (anni 12).

Art.11

Controversie

1. Si conviene che eventuali controversie riguardanti l'applicazione della convenzione verranno esaminate con spirito collaborativo e amichevole. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo, tali controversie rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a.

Art. 12

Obblighi di riservatezza

1. Ciascuna della parti si obbliga a non rivelare a terzi dati e informazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione della presente convenzione e della procedura.
2. L'obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutta la durata della convenzione e degli atti stipulati in attuazione di essa.
3. Le parti si impegnano affinché ciascuno dei propri rappresentanti amministratori dipendenti sia vincolato agli obblighi del presente articolo.

Art. 13

Adeguamenti della convenzione o disposizioni finali

1. Nel caso di successione e/o modificazione delle leggi vigenti, gli adeguamenti della presente Convenzione opereranno automaticamente nel caso del solo recepimento del testo normativo avente contenuto imperativo; in alternativa saranno predisposti appositi atti aggiuntivi/integrativi, che saranno approvati e sottoscritti con le medesime modalità della presente Convenzione.
2. La presente Convenzione potrà essere modificata e/o integrata esclusivamente per volontà delle Parti da formalizzarsi per iscritto a pena di nullità.

3. Il presente atto è redatto secondo la forma della scrittura privata non autenticata ed è esente da bollo ai sensi di legge.

Allegato 1

DISTRETTO DI REGGIO NELL' EMILIA

Comprende: Albinea, Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnuovo di Sotto, Quattro Castella, Reggio Nell' Emilia, Vezzano sul Crostolo

DISTRETTO DI CASTELNUOVO MONTI

Comprende: Busana, Carpineti, Casina, Calstelnuovo nei Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, Villa Minozzo

DISTRETTO DI CORREGGIO

Comprende: Campagnola Emilia, Correggio, Fabbriico, Rio Saliceto, Rolo, S.Martino in Rio

DISTRETTO DI GUASTALLA

Comprende: Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio, Reggiolo

DISTRETTO DI MONTECCHIO EMILIA

Comprende: Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, S.Polo D'Enza, S.Ilario d'Enza, Neviano degli Arduini

DISTRETTO DI SCANDIANO

Comprende: Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano , Viano

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge

Il Sindaco

Paolo Cervi

Il Segretario Comunale

D.ssa Anna Maria Pelosi



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 DEL 03/02/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA IL COMUNE DI REGGIO NELL' EMILIA QUALE STAZIONE APPALTANTE E I COMUNI COMPRESI NELL' AMBITO TERRITORIALE DI REGGIO NELL' EMILIA PER L' AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, AI SENSI DEL D.M. N. 226/2011

Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Motivazioni/Annotazioni:

Campegine lì, 03/02/2015

Responsabile

**III SETTORE: ASSETTO
TERRITORIALE-AMBIENTE-
PATRIMONIO**

CAVALLARI SILVIA / Postecom S.p.A.



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 DEL 03/02/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA IL COMUNE DI REGGIO NELL' EMILIA QUALE STAZIONE APPALTANTE E I COMUNI COMPRESI NELL' AMBITO TERRITORIALE DI REGGIO NELL' EMILIA PER L' AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, AI SENSI DEL D.M. N. 226/2011

Non si esprime parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012, in quanto tale proposta è priva di rilievo contabile

Annotazioni/Motivazioni :

Campegine lì, 14/02/2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

FAVA GERMANA / Postecom S.p.A.

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la deliberazione n. 2 del 29/01/2015 è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall'art. 124, 1° comma, D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Campegine, li 21/02/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI ANNA MARIA /

ArubaPEC S.p.A.

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.

Campegine, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI ANNA MARIA /

ArubaPEC S.p.A.

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è affissa all'albo pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal 21/02/2015 al 08/03/2015 è divenuta ESECUTIVA il 03/03/2015 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00 n.267.

Campegine, li 21/02/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI ANNA MARIA / ArubaPEC

S.p.A.

Allegato sub 2

DISTRETTO DI REGGIO Nell' EMILIA

Comprende: Albinea, Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnuovo di Sotto, Quattro Castella, Reggio Nell' Emilia, Vezzano sul Crostolo

DISTRETTO DI CASTELNUOVO MONTI

Comprende: Busana, Carpineti, Casina, Calstelnuovo nei Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, Villa Minozzo

DISTRETTO DI CORREGGIO

Comprende: Campagnola Emilia, Correggio, Fabbriico, Rio Saliceto, Rolo, S. Martino in Rio

DISTRETTO DI GUASTALLA

Comprende: Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio, Reggiolo

DISTRETTO DI MONTECCHIO EMILIA

Comprende: Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, S.Polo D'Enza, S. Ilario d'Enza, Neviano degli Arduini

DISTRETTO DI SCANDIANO

Comprende: Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano , Viano

Allegato sub 1)Tabella Delibere Comuni

COMUNI	RIFERIMENTI DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE
ALBINEA	N.37 DEL 28/5/2012
BAGNOLO IN PIANO	N.23 DEL 12/6/2012
BAISO	N.23 DEL 13/6/2012
BIBBIANO	N.30 DEL 28/5/2012
BORETTO	N.17 DEL 30/5/2012
BRESCELLO	N.20 DEL 12/6/2012
BUSANA	N.17 DEL 21/5/2012
CADELBOSCO SOPRA	N.18 DEL 22/6/2012
CAMPAGNOLA EMILIA	N.29 DEL 4/6/2012
CAMPEGINE	N.24 DEL 11/6/2012
CANOSSA	N.38 DEL 16/7/2012
CARPINETI	N.17 DEL 25/5/2012
CASALGRANDE	N.44 DEL 4/6/2012
CASINA	N.43.DEL 31/7/2012
CASTELLARANO	N.43 DEL 29/5/2012
CASTELNOVO NE' MONTI	N.43 DEL 29/5/2012
CASTELNOVO DI SOTTO	N.20 DEL 5/6/2012
CAVRIAGO	N.40 DEL 5/6/2012
CORREGGIO	N.73 DEL 29/6/2012
FABBRICO	N.25 DEL 26/6/2012
GATTATICO	N.38 DEL 28/5/2012
GUALTIERI	N.29 DEL 21/5/2012
GUASTALLA	N.21 DEL 18/7/2012
LUZZARA	N.34 DEL 31/5/2012
MONTECCHIO EMILIA	N.41 DEL 28/5/2012
NOVELLARA	N.23 DEL 12/6/2012
POVIGLIO	N.19 DEL 23/5/2012
QUATTRO CASTELLA	N.46 DEL 14/6/2012
RAMISETO	N.19 DEL 23/5/2012
REGGIO EMILIA	N.75 DEL 23/4/2012
REGGIOLO	N.22 DEL 26/6/2012
RIO SALICETO	N.29 DEL 28/5/2012
ROLO	N.30 DEL 29/6/2012
RUBIERA	N.17 DEL 22/5/2012
SAN MARTINO IN RIO	N.46 DEL 26/7/2012
S.POLO D'ENZA	N.35 DEL 26/7/2012

S.ILARIO D'ENZA	N.36 DEL 21/6/2012
SCANDIANO	N.55 DEL 22/5/2012
TOANO	N.32 DEL 24/5/2012
VETTO	N.35 DEL 27/6/2012
VEZZANO SUL CROSTOLO	N.24 DEL 9/7/2012
VIANO	N.26 DEL 12/7/2012
VILLA MINOZZO	N.44 DEL 26/5/2012